

**Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1643

**Documento sulla politica di gestione  
dei conflitti di interesse**

ai sensi del DM MEF 166/2014

Documento approvato il 26 maggio 2016

**Indice**

1. Premessa e riferimenti normativi .....	3
2. Descrizione della struttura del Fondo.....	4
3. Conflitti degli Amministratori .....	4
4. Operazioni con Parti Correlate .....	4
4.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	5
4.2 Operazioni di Minore Rilevanza .....	6
5. Scelta dei Fornitori / Scelta delle Controparti .....	6
6. Conflitti dell'attività di Gestione Finanziaria .....	8
6.1 Gestione indiretta .....	8
6.2 Gestione diretta .....	9
6.3 Esercizio dei diritti di voto.....	9
6.4 Scelta delle controparti contrattuali .....	9
7. Incompatibilità.....	9
7.1 Amministratori, Sindaci, Direttore Responsabile.....	9
7.2 Gestore e Banca Depositaria.....	10
8. Entrata in vigore .....	10
11. Modifiche apportate nell'ultimo triennio.....	11
Allegato 1. Modelli di dichiarazione incompatibilità e interessi di Amministratori/Sindaci/Direttore.....	12
Allegato 2. Modelli di dichiarazione del Fornitore terzo .....	13

## 1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991 (di seguito "il Fondo").

Nel rispetto della normativa vigente ed ai fini del presente Documento si definisce "conflitto di interesse" la situazione che si verifica quando un amministratore o una parte correlata avanza un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse possa interferire con l'interesse del Fondo o dei suoi aderenti nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso.

La normativa vigente richiede al Fondo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi iscritti, attraverso:

- il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'Ente e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
- lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di descrivere le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi.

Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa di settore:

- D.Lgs 252/05, art. 6, comma 13, lett. b), c); art. 7, comma 1
- DM 166/2014, artt. 7, 9

e si inquadra nella disciplina interna del Fondo, assieme a:

- Statuto
- Documento sulla politica di investimento (DPI)
- Manuale dei controlli della gestione finanziaria

Inoltre, il presente documento:

- è trasmesso alla COVIP, al Collegio Sindacale ed alla Funzione di controllo, a cura del Direttore Responsabile del Fondo, dopo l'approvazione e a seguito di ogni suo successivo aggiornamento;
- è consegnato ad ogni nuovo Consigliere e Sindaco al momento del loro insediamento per presa visione;
- è consegnato a fornitori terzi laddove previsto dalla presente procedura.

## 2. Descrizione della struttura del Fondo

I soggetti interessati al processo di gestione del Fondo, pur con ruoli e competenze diversificati, sono i seguenti:

- Consiglio di amministrazione;
- Direttore Responsabile;
- Funzione finanza;
- Funzione di controllo;
- Gestore;
- Banca Depositaria;
- Service amministrativo;
- *Advisor* finanziario;
- *Advisor* etico.

Per quanto concerne le caratteristiche generali del Fondo, la sua struttura e la descrizione dei soggetti interni ed esterni coinvolti nella gestione della stessa, si fa riferimento ai documenti relativi alla disciplina interna del Fondo e riportati nel Capitolo 1.

## 3. Conflitti degli Amministratori

I componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo (di seguito anche “i Consiglieri”) rilasciano una dichiarazione recante le relazioni professionali o di affari con i soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione del Fondo. La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale. In ogni caso ciascun Consigliere assume l’onere di informare eventuali modifiche delle circostanze dichiarate in corso d’anno. Le dichiarazioni e le eventuali modifiche sono redatte secondo il modello predisposto dal Fondo (cfr. Allegato 1) e sono conservate presso la sede dello stesso.

In occasione delle adunanze del Consiglio di amministrazione, i Consiglieri comunicano espressamente e preventivamente l’esistenza di un potenziale conflitto in relazione agli argomenti all’attenzione dell’adunanza precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. In tali evenienza, il Presidente dovrà fare menzione di tale circostanza all’inizio dei lavori consiliari prima di introdurre la discussione dei punti all’ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell’operazione in relazione alla quale un Consigliere abbia dichiarato un proprio interesse.

In occasione della convocazione delle adunanza del Consiglio di amministrazione e dell’indicazione del relativo ordine del giorno, il Fondo ricorda ai Consiglieri l’obbligo di dichiarazione dei propri interessi.

## 4. Operazioni con Parti Correlate

Le Parti Correlate del Fondo sono le fonti istitutive ed i soggetti di seguito elencati (“Elenco delle Parti Correlate”):

- Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “MPS”);
- Le società del Gruppo Monte Dei Paschi di Siena;
- Le joint venture a cui partecipa MPS

- Le società controllate da un Consigliere, dal Direttore Responsabile o da uno stretto familiare di questi. Ai fini del presente Documento, si intendono “stretti familiari” il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli, i figli del convivente nonché le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato e del convivente.

Il Consiglio di amministrazione, coadiuvato dal Direttore Responsabile, aggiorna ogni anno l’Elenco delle Parti Correlate.

Per Operazione con Parte Correlata si intende il negozio giuridico con una o più Parti Correlate che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (es. la convenzione di gestione, i contratti di servizio o i contratti di consulenza, ecc.).

Prima di porre in essere un’operazione, il Consiglio di amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell’Elenco delle Parti Correlate. In caso negativo, il Consiglio di amministrazione può procedere senza ulteriori verifiche. In caso positivo, il Consiglio di amministrazione ne verifica la rilevanza.

È consentito ad una minoranza qualificata pari a 1/3 dei partecipanti all’adunanza (di seguito “partecipanti”) indicare se un’operazione con una Parte Correlata è da considerarsi come rilevante.

Una volta constatata la rilevanza dell’operazione, il Consiglio di amministrazione definisce a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti se si tratta di:

- Operazione di Maggiore Rilevanza, disciplinata al paragrafo 4.1;
- Operazioni di Minore Rilevanza, disciplinata al paragrafo 4.2;

In ogni caso, sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che superino il 5% dell’attivo netto destinato a prestazioni del Comparto interessato dall’operazione, secondo l’ultima valorizzazione disponibile prima dell’adunanza del Consiglio di amministrazione.

#### **4.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Il Consiglio di amministrazione cura che tutti i Consiglieri siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell’istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all’Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Consiglio di amministrazione può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni alla Parte Correlata e farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Conclusa l’istruttoria, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, esprime il proprio motivato parere sull’interesse del Fondo al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di riscontro positivo, il Consiglio di amministrazione approva l’Operazione di Maggiore Rilevanza previa maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l’integrale condivisione dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora alcuno dei partecipanti presentino elementi di dissenso, il parere può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse del Fondo al compimento dell’operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere rilasciato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione da parte del Direttore Responsabile verso gli organi di amministrazione e di controllo.

#### 4.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, esprime il proprio motivato parere sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Consiglio di amministrazione farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell'Operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di riscontro positivo, il Consiglio di amministrazione approva l'Operazione di Minore Rilevanza previa maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione di Minore Rilevanza, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora alcuno dei partecipanti presentino elementi di dissenso, il parere può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora alcuno dei partecipanti intenda discostarsi dal parere fornito dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, il verbale dell'adunanza riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione.

### 5. Scelta dei Fornitori / Scelta delle Controparti

Ferme restando le prescrizioni di Legge e di regolamento, il Fondo sceglie i propri Fornitori utilizzando le seguenti procedure, fatto il salvo il rispetto del art. 2391 c.c. in sede di selezione e/o rinnovo:

#### 1. Procedura di selezione di Gestore, Banca Depositaria e Compagnia Assicurativa:

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei mandati, il Fondo:

- valuta la propria soddisfazione dell'operato e della condotta del Gestore in scadenza;
- verifica il permanere dell'orientamento originario del Fondo in materia di politica di investimento e di articolazione dei mandati di gestione chiamati ad implementarla, nonché delle condizioni alla base di tali scelte;
- verifica il profilo commissionale delle gestioni;

e quindi, sulla base di un'approfondita valutazione ed adeguata motivazione, valuta se procedere al rinnovo delle gestioni.

Qualora non vi siano gli estremi per il rinnovo, nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del D.lgs. 252/05, dell'art.3 della delibera Covip del 09/12/1999 e nel rispetto delle norme statutarie, il bando viene pubblicato secondo le previsioni di legge (pubblicità notizia su due quotidiani) e anche sul web [www.fondopensionemps.it](http://www.fondopensionemps.it) per garantire la massima diffusione possibile.

## **2. Procedura con pubblicazione del bando su sito web:**

In tal caso il Fondo:

- a. delibera in sede di Consiglio di amministrazione l'oggetto della ricerca e del soggetto per l'attività individuata;
- b. definisce le caratteristiche richieste per la candidatura;
- c. richiede la compilazione di un questionario quali-quantitativo, comprensivo di offerta economica, per la selezione dei concorrenti da restituire alla scadenza indicata nella sollecitazione;
- d. delibera la scelta del Fornitore sulla base di attenta valutazione delle proposte pervenute.

## **3. Invito ad offrire riservato**

Quando il Consiglio di amministrazione abbia valutato ed adeguatamente motivato che sia nell'interesse del Fondo invitare soltanto alcuni soggetti a presentare un'offerta e non si cade nelle ipotesi di cui sopra ai punti 1 e 2. In tal caso il Fondo:

- a. delibera in sede di Consiglio di amministrazione l'oggetto della ricerca e del soggetto per l'attività individuata;
- b. definisce le caratteristiche richieste per la candidatura;
- c. richiede i documenti utili alla valutazione, comprensivi di offerta economica, per la selezione dei concorrenti da restituire alla scadenza indicata nell'invito;
- d. delibera la scelta del Fornitore sulla base di attenta valutazione delle proposte pervenute.

## **4. Trattativa con singola controparte**

Quando sia possibile ottenere la prestazione esclusivamente da una controparte. In tal caso il Fondo:

- a. delibera in sede di Consiglio di amministrazione l'oggetto della ricerca del soggetto per l'attività individuata;
- b. definisce le caratteristiche richieste per la candidatura;
- c. conferisce mandato al Presidente e al Direttore Responsabile di individuare il soggetto preposto per tale attività individuando un onere massimo, al netto di imposte dovute;
- d. successivamente il Presidente e il Direttore Responsabile descrivono la scelta attuata e le motivazioni che hanno portato alla scelta.

In ogni caso, qualora il Fornitore identificato sia una Parte Correlata, si applica la procedura di cui al Capitolo 4 prima della scelta del Fornitore.

Nei casi di soggetti sottoposti a specifica regolamentazione dei conflitti d'interesse (es. Gestore, Banca Depositaria, Compagnia Assicurativa, *advisor* finanziario se soggetto vigilato), il Fondo acquisisce apposita dichiarazione che attesti:

- che il soggetto sia dotato di un'adeguata politica di gestione dei conflitti d'interesse e che, a tal fine, mantenga ed applichi idonee disposizioni organizzative e procedurali nonché misure ragionevoli volte ad evitare che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, i conflitti d'interesse incidano negativamente sugli interessi del Fondo;
- quali siano i rapporti di partecipazione o professionali con gli altri terzi Fornitori del Fondo.

Negli altri casi, il Fondo richiede al Fornitore di dichiarare i propri interessi rispetto all'attività che deve svolgere. (cfr. allegato 2)

## 6. Conflitti dell'attività di Gestione Finanziaria

### 6.1 Gestione indiretta

I Gestori operano in base alle politiche di gestione del Fondo, attuate in base alle indicazioni della COVIP delineate nel Documento sulle politiche di investimento approvato dal Fondo, nelle Convenzioni di Gestione, nello Statuto del Fondo e nella Legge.

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo pensione e in un'ottica di sana e prudente gestione. I conflitti d'interesse che possono sorgere in capo al Gestore sono identificati e gestiti dal medesimo attraverso la propria politica di gestione dei conflitti d'interesse, di cui il Fondo richiede attestazione nei modi e nei termini di cui al Capitolo 5.

La Funzione finanza del Fondo, con l'ausilio della Banca Depositaria, verifica mensilmente il rispetto del mandato di gestione, con particolare riferimento alle concentrazioni superiori al 4% riguardanti strumenti emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA o da soggetti appartenenti al gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Il Direttore Responsabile informa il Consiglio di amministrazione con riguardo a concentrazioni in eccesso di detta soglia di attenzione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione ne chiede adeguata motivazione al Gestore. In caso di motivazione non convincente, il Consiglio di amministrazione valuta se questo comporti un rischio di perdita per gli investimenti e, in caso affermativo, valuta quali misure adottare (riduzione dell'investimento o disinvestimento totale) e ne informa la Covip.

In caso di investimento in OICR il Fondo, anche in coerenza con il DM 166/2014, verifica, con il supporto della Banca Depositaria, l'adeguata diversificazione in termini di attivi e in relazione agli obiettivi del Fondo nonché la presenza di rischi di concentrazione compatibili con le politiche d'investimento del Fondo.



## 6.2 Gestione diretta

Il Fondo opera in gestione diretta rispettando la coerenza con la politica d'investimento adottata e selezionando gli strumenti finanziari adeguati in termini di qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio.

In caso di investimenti in FIA, il Fondo verifica l'eventuale presenza di un proprio Consigliere in comitati o organismi di governance del FIA chiuso o del soggetto che lo gestisce. Al termine di tale verifica, in caso di esito positivo, il Fondo valuta tale fattispecie, nell'ottica della tutela degli aderenti e secondo quanto previsto nel Capitolo 4, è facoltà del Consiglio di amministrazione richiedere a tale Consigliere di astenersi dall'esercitare il proprio potere decisionale con riferimento alle delibere riguardanti la gestione diretta nelle quali lo stesso è coinvolto per effetto dell'incarico affidatogli.

In caso di investimenti in titoli emessi o garantiti da una Parte Correlata che superino la soglia del 4%, il Consiglio di amministrazione ne determina la rilevanza secondo previsto al Capitolo 4, ed acquisisce inoltre un parere sulla qualità dell'operazione da parte di un esperto indipendente di sua scelta.

## 6.3 Esercizio dei diritti di voto

Nel caso in cui vengano esercitati i diritti di voto, il Fondo si assicura che tale diritti siano esercitati nell'interesse degli aderenti, anche in caso di voto delegato a terzi.

In ogni caso, il Fondo si astiene dal voto in relazione alle Parti Correlate.

## 6.4 Scelta delle controparti contrattuali

Il Fondo richiede al Gestore di operare con controparti di primaria importanza nel rispetto generale del principio della *best execution*.

Qualora il Gestore ravvisi che una o più controparte utilizzate siano in potenziale conflitto d'interessi con il Fondo, dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta specificando la natura dell'interesse in conflitto. Il Fondo potrà richiedere al Gestore di interrompere il ricorso a tale soggetto con tempistiche e modalità che permettano l'efficiente gestione.

# 7. Incompatibilità

## 7.1 Amministratori, Sindaci, Direttore Responsabile

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Fondo è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministratore delegato o di direttore generale nel Gestore convenzionato, nella Banca Depositaria e in altre società dei gruppi cui appartengono il Gestore convenzionato e la Banca Depositaria. A tal fine, l'esponente del Fondo dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

## 7.2 Gestore e Banca Depositaria

Quanto ai rapporti tra Gestore e Banca Depositaria, non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia. A tal fine Gestori e Banca Depositaria si impegnano a comunicare al Fondo eventuali variazioni.

## 8. Entrata in vigore

La presente procedura entra in vigore con apposita delibera di adozione da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Le dichiarazioni di cui al Capitolo 3 e 5 della presente procedura sono rese dai soggetti interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

### 11. Modifiche apportate nell'ultimo triennio

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell'ultimo triennio.

Data	Descrizione sintetica della modifica apportata	Descrizione sintetica della indicazioni sostituite

**Allegato 1. Modelli di dichiarazione incompatibilità e interessi di Amministratori/Sindaci/Direttore**

Il sottoscritto .....

Componente del Consiglio di amministrazione

Componente del Collegio Sindacale

Direttore Responsabile

del Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991 (di seguito "il Fondo"), consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dal Fondo, nello svolgimento del proprio incarico o funzione

**si impegna**

a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso. Il sottoscritto, inoltre, dichiara quanto segue:

**Incompatibilità**

Di non avere alcun incarico come componente di organi di amministrazione né direzione generale nei gestori del Fondo, nel banca depositaria e nelle società di cui i predetti soggetti fanno parte.

**Conflitti di interesse (per i soli componenti del Consiglio di amministrazione)**

È consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 cod. civ.

dichiara di non essere in situazione di conflitto di interesse; ovvero

di avere relazioni professionali o di affari con i seguenti soggetti coinvolti nella gestione del Fondo

Soggetto	Descrizione del tipo di relazione (professionale o di affari)

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate ed è inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, Data

Firma

**Allegato 2. Modelli di dichiarazione del Fornitore terzo**

Il sottoscritto ....., legale rappresentante di ..... fornitore del Fondo Pensione complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall'1.1.1991 (di seguito "il Fondo") per il servizio di ....., consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dal Fondo, nello svolgimento del proprio incarico o funzione

**si impegna**

a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

In particolare segnala i seguenti rapporti con esponenti del Fondo (componenti Consiglio di amministrazione, Sindaci, Direttore Responsabile):

Esponente	Descrizione della relazione

Per Gestore, Banca Depositaria e *advisor*, si segnalano i seguenti rapporti con altri terzi fornitori del fondo pensione (Gestore, Banca Depositaria, *advisor*):

Soggetto	Descrizione

Per il solo Gestore e Banca Depositaria, il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Il sottoscritto inoltre dichiara inoltre di essersi dotato di un'adeguata politica di gestione dei conflitti d'interesse e che, a tal fine, mantiene ed applica idonee disposizioni organizzative e procedurali nonché misure ragionevoli volte ad evitare che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, i conflitti d'interesse incidano negativamente sugli interessi del Fondo.

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate ed è inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, Data

Firma